



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2018/1728 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti supplementari a titolo del bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del sistema di ingressi/uscite** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1729 della Commissione, del 15 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 206/2009 per quanto riguarda le informazioni che devono essere fornite nei manifesti rivolti ai viaggiatori e al pubblico in generale in merito a determinate scorte personali di prodotti di origine animale<sup>(1)</sup>** ..... 4

##### DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2018/1730 del Consiglio, del 12 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla seconda riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all'adozione degli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, a esclusione dei rifiuti di mercurio, di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della convenzione** ..... 7
- ★ **Decisione (UE) 2018/1731 del Consiglio, del 12 novembre 2018, relativa alla nomina di due membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca** ..... 9
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/1732 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che istituisce il Sistema di osservazione della placca tettonica europea — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC EPOS) [notificata con il numero C(2018) 7011]<sup>(1)</sup>** ..... 10
- ★ **Decisione (UE) 2018/1733 della Commissione, del 14 novembre 2018, che approva, a nome dell'Unione, la modifica dell'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra** ..... 15

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/1734 della Commissione, del 14 novembre 2018, relativa alla concessione di deroghe alla Repubblica federale di Germania, al Regno di Spagna, alla Repubblica italiana e alla Repubblica di Cipro per quanto riguarda la trasmissione di statistiche a norma del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 7465] <sup>(1)</sup> .....** 19

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1728 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

**che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti supplementari a titolo del bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del sistema di ingressi/uscite**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 assegna 791 milioni di EUR per lo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne previa adozione dei pertinenti atti legislativi dell'Unione.
- (2) L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che stabilisca come ripartire l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 per lo sviluppo di sistemi informatici, quando la ripartizione di tale importo non è stabilita nei pertinenti atti legislativi dell'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES). L'EES è un elemento fondamentale dei sistemi informatici di cui ai considerando 1 e 2. Inoltre, è importante che si proceda senza ulteriori indugi all'attuazione del regolamento (UE) 2017/2226, in modo che il sistema possa essere pienamente operativo entro il 2020, come programmato.
- (4) L'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/2226 specifica quali sono le spese sostenute per l'attuazione dell'EES che saranno a carico del bilancio generale dell'Unione che provvederà a sovvenzionarle al 100 %. Tale disposizione tuttavia non stabilisce né l'entità del finanziamento supplementare destinato a coprire tali spese, né i criteri per la ripartizione in base al tipo di spese e di beneficiari.
- (5) Dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 sarà resa disponibile un'assegnazione complessiva di 480 241 000 EUR per coprire le spese legate all'applicazione dell'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226.
- (6) Nell'ambito di tale assegnazione complessiva un importo di 287 863 000 EUR sarà messo a disposizione dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA») per coprire, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/2226, le spese relative all'istituzione e al funzionamento del sistema centrale dell'EES, dell'infrastruttura di comunicazione, dell'interfaccia uniforme nazionale (NUI), del servizio web e dell'archivio dei dati di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento 2017/2226, come previsto dall'articolo 64, paragrafo 1, di tale regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

- (7) Nell'ambito di tale assegnazione complessiva un importo di 192 378 000 EUR sarà messo a disposizione degli Stati membri per coprire le spese sostenute in relazione all'integrazione delle infrastrutture nazionali di frontiera esistenti e alla loro connessione alla NUI e quelle sostenute per ospitare la NUI, come previsto dall'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226. Inoltre, tale importo coprirà anche le spese relative all'istituzione e al funzionamento della NUI di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, dal momento che tali spese sono sostenute sia da eu-LISA che dagli Stati membri.
- (8) Conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2226, l'importo di 192 378 000 EUR non può essere utilizzato per sostenere le spese elencate in tale comma. Tali spese saranno tuttavia ammissibili a finanziamenti nell'ambito dei programmi nazionali del Fondo sicurezza interna istituito dal regolamento (UE) n. 515/2014 al tasso di cofinanziamento di cui all'articolo 16, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 515/2014.
- (9) Dal momento che il regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull'acquis di Schengen, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha deciso di recepire il regolamento (UE) n. 2017/2226 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata a norma del diritto internazionale.
- (10) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione. Il Regno Unito non è pertanto destinatario del presente regolamento.
- (11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. L'Irlanda non è pertanto destinataria del presente regolamento.
- (12) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(3)</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (13) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen <sup>(5)</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (14) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis <sup>(7)</sup> di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GUL 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

<sup>(2)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GUL 64 del 7.3.2002, pag. 20).

<sup>(3)</sup> GUL 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>(4)</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GUL 176 del 10.7.1999, pag. 31).

<sup>(5)</sup> GUL 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>(6)</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GUL 53 del 27.2.2008, pag. 1).

<sup>(7)</sup> GUL 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>(8)</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GUL 160 del 18.6.2011, pag. 19).

- (15) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (16) Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dagli esperti di tutti gli Stati membri, che sono stati consultati a tale fine specifico.
- (17) Il regolamento (UE) n. 515/2014 dovrebbe pertanto essere corrispondentemente integrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. È stanziato un importo complessivo di 480 241 000 EUR a carico del bilancio generale dell'Unione per coprire le spese di attuazione del regolamento (UE) 2017/2226, conformemente all'articolo 64 di tale regolamento.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è prelevato dall'importo di 791 000 000 EUR destinato allo sviluppo dei sistemi informatici di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014.

#### *Articolo 2*

L'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è utilizzato come segue:

- a) un importo di 287 863 000 EUR è assegnato all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011, per coprire le spese di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;
- b) un importo di 192 378 000 EUR è assegnato agli Stati membri per coprire le spese di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e le spese sostenute in relazione all'istituzione e al funzionamento dell'interfaccia uniforme nazionale (NUI) di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Conformemente all'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226, il contributo del bilancio dell'Unione alle spese sostenute è pari al 100 % della spesa totale ammissibile. Il contributo è assegnato agli Stati membri sulla base di quote uguali.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1729 DELLA COMMISSIONE****del 15 novembre 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 206/2009 per quanto riguarda le informazioni che devono essere fornite nei manifesti rivolti ai viaggiatori e al pubblico in generale in merito a determinate scorte personali di prodotti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce norme relative all'introduzione nell'Unione di scorte personali di prodotti di origine animale a carattere non commerciale che formano parte del bagaglio dei viaggiatori o costituiscono l'oggetto di piccole spedizioni a privati o sono ordinate a distanza e consegnate al consumatore.
- (2) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 206/2009 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a garantire che in tutti i punti di entrata nell'Unione si richiami l'attenzione dei viaggiatori provenienti da paesi terzi sulle condizioni veterinarie applicabili alle scorte personali introdotte nell'Unione. Le informazioni da fornire ai viaggiatori devono comprendere almeno le informazioni contenute in uno dei manifesti di cui all'allegato III di tale regolamento.
- (3) È opportuno che i manifesti abbiano un nuovo aspetto affinché le informazioni che contengono siano maggiormente visibili per i viaggiatori e il pubblico in generale.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 206/2009.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I due manifesti contenuti nell'allegato del presente regolamento sono aggiunti all'allegato III del regolamento (CE) n. 206/2009.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2018

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GUL 77 del 24.3.2009, pag. 1).

ALLEGATO



## TENETE LE MALATTIE DEGLI ANIMALI FUORI DALL'UNIONE EUROPEA!



**I VIAGGIATORI DEVONO CONSEGNARE QUESTI  
PRODOTTI CHE SARANNO SOTTOPOSTI  
A CONTROLLI UFFICIALI \***

**I prodotti di origine animale possono recare patogeni suscettibili di  
causare malattie infettive negli animali**

**L'introduzione di prodotti di origine animale nell'Unione europea è  
soggetta a procedure rigorose e a controlli veterinari**

\*Tranne quelli che arrivano in piccole quantità per consumo personale dai seguenti paesi:  
Andorra, Groenlandia, Islanda, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.



**TENETE LE  
MALATTIE  
DEGLI ANIMALI  
FUORI  
DALL'UNIONE  
EUROPEA!**

**I VIAGGIATORI DEVONO  
CONSEGNARE QUESTI  
PRODOTTI CHE SARANNO  
SOTTOPOSTI A  
CONTROLLI UFFICIALI \***



I prodotti di origine animale possono recare patogeni suscettibili di causare malattie infettive negli animali

L'introduzione di prodotti di origine animale nell'Unione europea è soggetta a procedure rigorose e a controlli veterinari

\*Tranne quelli che arrivano in piccole quantità per consumo personale dai seguenti paesi: Andorra, Groenlandia, Islanda, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.



## DECISIONI

### DECISIONE (UE) 2018/1730 DEL CONSIGLIO

del 12 novembre 2018

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla seconda riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all'adozione degli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, a esclusione dei rifiuti di mercurio, di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della convenzione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione») è stata conclusa dall'Unione mediante decisione (UE) 2017/939 del Consiglio <sup>(1)</sup> ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017.
- (2) In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno, adottata dalla conferenza delle parti della convenzione alla prima riunione, le parti devono compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.
- (3) Nella seconda riunione del 19-23 novembre 2018 la conferenza delle parti della convenzione deve adottare gli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, a esclusione dei rifiuti di mercurio («orientamenti»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nella seconda riunione della conferenza delle parti della convenzione, perché gli orientamenti avranno effetti giuridici, dal momento che le parti della convenzione dovranno tenerne conto all'atto di adottare misure di stoccaggio temporaneo.
- (5) L'Unione ha contribuito alla revisione del progetto di orientamenti nel quadro dei lavori intersessione degli esperti, avviati con la decisione MC-1/18, adottata dalla conferenza delle parti della convenzione nella prima riunione. L'Unione non ha ritenuto necessario proporre ulteriori modifiche del progetto riveduto di orientamenti che è risultato da tali lavori intersessione.
- (6) Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare, l'articolo 7, paragrafo 3, è conforme alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione, quali integrate dal progetto riveduto di orientamenti.
- (7) Il progetto riveduto di orientamenti dovrebbe pertanto essere sostenuto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella seconda riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio («COP 2») è di sostegno all'adozione degli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, a esclusione dei rifiuti di mercurio, di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della convenzione, contenuti nei documenti presentati alla COP 2 per adozione.

Alla luce degli sviluppi alla COP 2, i rappresentanti dell'Unione possono concordare, in consultazione con gli Stati membri durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche minori dei documenti di cui al primo comma senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2018

*Per il Consiglio*  
*Il president*  
G. BLÜMEL

---

**DECISIONE (UE) 2018/1731 DEL CONSIGLIO****del 12 novembre 2018****relativa alla nomina di due membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo danese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 <sup>(1)</sup>, (UE) 2015/190 <sup>(2)</sup> e (UE) 2015/994 <sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 5 aprile 2016, con decisione (UE) 2016/552 del Consiglio <sup>(4)</sup>, il sig. Thomas KASTRUP-LARSEN è stato sostituito dal sig. Erik NIELSEN in qualità di membro. Il 7 marzo 2017, con decisione (UE) 2017/426 del Consiglio <sup>(5)</sup>, il sig. Erik NIELSEN è stato sostituito dalla sig.ra Kirstine BILLE in qualità di membro e la sig.ra Kirsten JENSEN è stata rinominata in qualità di supplente.
- (2) Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Kirstine BILLE e del sig. Jens Christian GJESING.
- (3) Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. John SCHMIDT ANDERSEN e della sig.ra Kirsten JENSEN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quali membri:

- sig. Jens Christian GJESING, *Councillor Haderslev*,
- sig.ra Kirstine BILLE, *2. Deputy Mayor Syddjurs*,

b) quali supplenti:

- sig.ra Kirsten JENSEN, *Mayor Hillerød*,
- sig. Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, *Mayor Egedal*.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

G. BLÜMEL

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2016/552 del Consiglio, del 5 aprile 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca (GU L 95 del 9.4.2016, pag. 12).

<sup>(5)</sup> Decisione (UE) 2017/426 del Consiglio, del 7 marzo 2017, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 108).

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1732 DELLA COMMISSIONE****del 30 ottobre 2018****che istituisce il Sistema di osservazione della placca tettonica europea — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC EPOS)***[notificata con il numero C(2018) 7011]***(I testi in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, slovena e tedesca sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il Belgio, la Danimarca, la Francia, l'Italia, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito e la Slovenia hanno chiesto alla Commissione di istituire il Sistema di osservazione della placca tettonica europea — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC EPOS). Grecia, Islanda e Svizzera hanno reso nota la loro decisione di partecipare a ERIC EPOS in un primo tempo in qualità di osservatori. I suddetti Stati hanno scelto l'Italia come Stato membro ospitante di ERIC EPOS.
- (2) Poiché il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di lasciare l'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la data della notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida di prorogare tale termine. Di conseguenza, dopo la data del recesso, e fatte salve le eventuali disposizioni dell'accordo di recesso, ai fini della presente decisione di esecuzione il Regno Unito sarà considerato un paese terzo ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 723/2009.
- (3) Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 <sup>(2)</sup>.
- (4) La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le disposizioni di tale regolamento.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. È istituito il Sistema di osservazione della placca tettonica europea — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC EPOS).
2. Gli elementi essenziali dello statuto di ERIC EPOS figurano nell'allegato.

<sup>(1)</sup> GUL 206 dell'8.8.2009, pag. 1.<sup>(2)</sup> Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici esterni alle quattro libertà [2016/755] (GUL 129 del 19.5.2016, pag. 85).

---

*Articolo 2*

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Islanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica portoghese, la Confederazione svizzera, la Repubblica di Slovenia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2018

*Per la Commissione*

Carlos MOEDAS

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI ERIC EPOS**

I seguenti articoli e paragrafi degli articoli dello statuto di ERIC EPOS stabiliscono gli elementi essenziali in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio.

**1. Compiti e attività**

(articolo 3 dello statuto di ERIC EPOS)

1. Il compito principale di ERIC EPOS è istituire e gestire l'infrastruttura distribuita del Sistema di osservazione della placca tettonica europea e fornire un quadro di governance efficace per promuovere l'integrazione e il coordinamento dei servizi centrali tematici (TCS), nonché sviluppare e fornire governance per i servizi centrali integrati (ICS).
2. ERIC EPOS svolge le seguenti attività:
  - a) attuare i TCS per le diverse comunità che contribuiscono a EPOS;
  - b) provvedere al coordinamento, relativo agli aspetti giuridici, di governance e finanziari, dei TCS nell'ambito di ERIC EPOS e garantire il collegamento tecnico con gli ICS;
  - c) sviluppare gli ICS per assicurare l'interoperabilità, la gestione dei dati e l'accesso ai servizi;
  - d) armonizzare l'attuazione di EPOS con le priorità e le strategie nazionali;
  - e) integrare EPOS nella comunità scientifica mondiale al fine di migliorare i servizi che esso offre;
  - f) garantire che i risultati conseguiti dalla nuova infrastruttura di ricerca siano sfruttati al massimo;
  - g) promuovere la formazione, la sensibilizzazione e la cooperazione internazionale;
  - h) partecipare a progetti finanziati dall'UE;
  - i) qualsiasi altra azione connessa necessaria al conseguimento del suo obiettivo.
3. ERIC EPOS assolve il suo compito principale senza scopo di lucro. ERIC EPOS può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse al suo compito principale e che non ne mettano a repentaglio l'esecuzione.
4. ERIC EPOS mantiene una contabilità separata delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche e fattura tali attività ai prezzi di mercato oppure, se questi non possono essere determinati, a prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole. Tali attività non sono soggette ad esenzioni fiscali.

**2. Sede legale di ERIC EPOS**

(articolo 2, paragrafo 3, dello statuto di ERIC EPOS)

La sede legale di ERIC EPOS è a Roma, in Italia.

**3. Denominazione**

(articolo 2, paragrafo 1, dello statuto di ERIC EPOS)

Il Sistema di osservazione della placca tettonica europea è istituito come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009 ed è denominato «ERIC EPOS» (di seguito «ERIC EPOS»).

**4. Durata**

(articolo 26 dello statuto di ERIC EPOS)

ERIC EPOS è istituito per un periodo iniziale di vent'anni. Tale termine può essere prorogato con decisione dell'assemblea generale adottata a maggioranza di due terzi.

## 5. Scioglimento

(articolo 27 dello statuto di ERIC EPOS)

1. Lo scioglimento di ERIC EPOS avviene per decisione dell'assemblea generale in conformità all'articolo 10 dello statuto.
2. L'eventuale decisione di scioglimento è notificata da ERIC EPOS alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell'adozione.
3. Dopo l'estinzione dei debiti di ERIC EPOS, gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali a ERIC EPOS, specificati all'articolo 9 dello statuto.
4. ERIC EPOS ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.
5. ERIC EPOS cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## 6. Responsabilità

(articolo 18 dello statuto di ERIC EPOS)

1. ERIC EPOS è responsabile dei propri debiti.
2. I membri non sono responsabili in solido dei debiti di ERIC EPOS. La responsabilità finanziaria dei debiti di ERIC EPOS in capo ai membri e agli osservatori permanenti è limitata ai rispettivi contributi a ERIC EPOS, specificati all'articolo 9 dello statuto.
3. ERIC EPOS sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sua costituzione o al suo funzionamento.

## 7. Politica di accesso

(articolo 19 dello statuto di ERIC EPOS)

1. La politica di accesso ai dati di ERIC EPOS si conforma alle migliori pratiche internazionali in materia di dati pubblici, quali quelle definite dall'Unione europea, e riconosce i diritti dei proprietari dei dati.
2. ERIC EPOS svolge un ruolo di facilitazione delle attività di ricerca e in linea generale incoraggia l'accesso aperto, sulla base dei principi FAIR, ai dati della ricerca, ai prodotti di dati, ai servizi e ai software, nonché alle strutture di ricerca.
3. Laddove esistano differenze nelle politiche relative alla condivisione dei dati e alle norme di accesso fisico, ERIC EPOS promuove una cultura di apertura e condivisione all'interno delle comunità di ricerca pubbliche e tra membri, osservatori e terzi. L'accesso si basa su principi di libero accesso nel rispetto dei criteri, della procedura e delle modalità definiti nelle norme di attuazione di ERIC EPOS.
4. Le procedure e i criteri di valutazione sono resi disponibili al pubblico sul sito web di ERIC EPOS.

## 8. Politica di valutazione scientifica

(articolo 20 dello statuto di ERIC EPOS)

Le attività di ERIC EPOS sono valutate ogni 5 anni da un gruppo indipendente di valutatori esterni internazionali particolarmente qualificati, nominati dall'assemblea generale e tenuti a riferire alla stessa; il gruppo effettua valutazioni scientifiche delle attività di ERIC EPOS.

## 9. Politica di divulgazione

(articolo 21 dello statuto di ERIC EPOS)

1. ERIC EPOS incoraggia i ricercatori a rendere disponibili al pubblico i risultati della propria ricerca, anche attraverso ERIC EPOS stesso.
2. ERIC EPOS si avvale di diversi canali per raggiungere i destinatari finali, tra cui portali web, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze, pubblicazione di articoli su riviste e mezzi di informazione.

## 10. Diritti di proprietà intellettuale

(articolo 22 dello statuto di ERIC EPOS)

1. Per «proprietà intellettuale» si intende la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 2 della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967.
2. I diritti di proprietà intellettuale relativi ai dati di ERIC EPOS e ad altre conoscenze prodotte e sviluppate nell'ambito delle sue attività appartengono alla/e entità o alla/e persone che li hanno generati.
3. Lo scambio e l'integrazione di proprietà intellettuale fra i membri o fra le entità che li rappresentano sono soggetti alle norme di attuazione approvate dall'assemblea generale. Le norme di attuazione disciplinano anche la riservatezza dei dati scambiati.
4. La proprietà intellettuale derivante dalle attività finanziate esclusivamente da ERIC EPOS appartiene a ERIC EPOS.
5. ERIC EPOS ottempera alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata.

## 11. Politica in materia di personale

(articolo 23 dello statuto di ERIC EPOS)

1. La politica in materia di personale di ERIC EPOS è disciplinata dalla legislazione del paese in cui il personale è impiegato e svolge abitualmente la propria attività.
2. Le procedure di selezione, assunzione e impiego del personale di ERIC EPOS sono trasparenti, non discriminatorie e rispettano le pari opportunità. Tutti i posti vacanti in ERIC EPOS sono annunciati pubblicamente.

## 12. Politica in materia di appalti

(articolo 24 dello statuto di ERIC EPOS)

1. ERIC EPOS tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio. La politica di ERIC EPOS in materia di appalti rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Norme dettagliate sulle procedure e i criteri di appalto sono definite nelle norme di attuazione.
  2. Nell'aggiudicazione di appalti connessi alle attività di ERIC EPOS, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze di ERIC EPOS e le specifiche e i requisiti tecnici definiti dagli organismi competenti.
-



**DECISIONE (UE) 2018/1733 DELLA COMMISSIONE****del 14 novembre 2018****che approva, a nome dell'Unione, la modifica dell'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra <sup>(2)</sup>, (di seguito «l'accordo») si applica in via provvisoria con il Perù dal 1° marzo 2013 <sup>(3)</sup> e con la Colombia dal 1° agosto 2013 <sup>(4)</sup>. L'Ecuador ha aderito all'accordo con un protocollo di adesione <sup>(5)</sup>, che si applica in via provvisoria dal 1° gennaio 2017.
- (2) L'articolo 209 dell'accordo prevede la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo, previo espletamento della procedura di opposizione ed esame delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 208 dell'accordo.
- (3) La Colombia ha presentato all'Unione la richiesta di aggiungere nuove indicazioni geografiche all'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo. L'Unione ha completato la procedura di opposizione e l'esame di nove nuove indicazioni geografiche della Colombia.
- (4) L'articolo 257, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che il sottocomitato per la proprietà intellettuale, istituito dalle parti in conformità all'articolo 257, paragrafo 1, dell'accordo, ha il compito di valutare le informazioni di cui all'articolo 209 dell'accordo e di proporre al comitato per il commercio, istituito dalle parti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo, la modifica dell'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo.
- (5) Il 5 ottobre 2018 il sottocomitato per la proprietà intellettuale ha valutato le informazioni relative a nove nuove indicazioni geografiche della Colombia e ha proposto al comitato per il commercio di modificare l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo di conseguenza.
- (6) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo stabilisce che il comitato per il commercio ha il compito di valutare e adottare decisioni, secondo quanto previsto dall'accordo, in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati istituiti a norma dell'accordo.
- (7) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo, nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 4, le decisioni sono adottate dalla parte UE e dal paese andino firmatario interessato e hanno effetti solo tra tali parti. La questione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4, in quanto essa riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra la parte UE e la Colombia ed è stata discussa nel corso di una sessione bilaterale del sottocomitato per la proprietà intellettuale.
- (8) L'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo dovrebbe pertanto essere modificata e le modifiche dovrebbero essere approvate a nome dell'Unione,

<sup>(1)</sup> GUL 354 del 21.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Avviso concernente l'applicazione provvisoria tra l'Unione europea e il Perù dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 56 del 28.2.2013, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Avviso concernente l'applicazione provvisoria tra l'Unione europea e la Colombia dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 7).

<sup>(5)</sup> Decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le modifiche dell'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, di cui al progetto di decisione del comitato per il commercio, sono approvate a nome dell'Unione europea.

Il progetto di decisione del comitato per il commercio figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Il capo delegazione dell'Unione nel comitato per il commercio è autorizzato ad approvare la decisione del comitato medesimo a nome dell'Unione europea.

*Articolo 3*

Una volta adottata, la decisione del comitato per il commercio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

## DECISIONE N. .../2018 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO

del [...] 2018

**che modifica l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra**

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'11 febbraio 2014 la Colombia ha presentato all'Unione la richiesta di aggiungere nuove indicazioni geografiche all'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo a norma dell'articolo 209 dell'accordo. L'Unione ha completato la procedura di opposizione e l'esame di nove nuove indicazioni geografiche della Colombia.
- (2) A norma dell'articolo 257, paragrafo 2, dell'accordo, il sottocomitato per la proprietà intellettuale ha valutato, in una riunione tra la parte UE e la Colombia, le informazioni relative a nove nuove indicazioni geografiche della Colombia e ha proposto al comitato per il commercio di modificare l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo di conseguenza.
- (3) L'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo dovrebbe pertanto essere modificata.
- (4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo commerciale, la decisione di modificare l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo può essere adottata in una riunione del comitato per il commercio tra la parte UE e la Colombia, in quanto riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra di esse e non incide sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario,

DECIDE:

*Articolo 1*

Nell'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo, alla tabella di cui al punto a) «Indicazioni geografiche della Colombia per prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati», sono aggiunte le voci dell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato per il commercio autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a

*Per il comitato per il commercio**Capo delegazione dell'UE**Capo delegazione della Colombia*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Café de Nariño	Caffè
Café de Cauca	Caffè
Café del Huila	Caffè
Bizcocho de Achira del Huila	Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria
Queso Paipa	Formaggi
Queso del Caquetá	Formaggi
Clavel de Colombia	Fiori e piante ornamentali
Rosa de Colombia	Fiori e piante ornamentali
Crisantemo de Colombia	Fiori e piante ornamentali

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1734 DELLA COMMISSIONE****del 14 novembre 2018****relativa alla concessione di deroghe alla Repubblica federale di Germania, al Regno di Spagna, alla Repubblica italiana e alla Repubblica di Cipro per quanto riguarda la trasmissione di statistiche a norma del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2018) 7465]***(I testi in lingua greca, italiana, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) La Germania, la Spagna, l'Italia e Cipro hanno presentato alla Commissione una richiesta di concessione di deroghe in merito alla trasmissione di dati statistici specifici sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica.
- (2) Le informazioni/motivazioni fornite da tali Stati membri giustificano la concessione di deroghe.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1952:

- 1) Alla Repubblica federale di Germania è concessa una deroga alla produzione di dati statistici per gli anni di riferimento 2017 e 2018 in merito a:
  - allegato I, punto 5, lettera b), relativamente ai dati sui prezzi per la fascia di consumo I6;
  - allegato I, punto 6, lettera a);
  - allegato II, punto 4, lettera b), relativamente ai dati sui prezzi per la fascia di consumo IG;
  - allegato II, punto 5, lettera a), relativamente alle sottocomponenti dei prezzi pertinenti alla rete e alle sottocomponenti della componente imposte, canoni, tributi e oneri.
- 2) Al Regno di Spagna è concessa una deroga alla produzione di dati statistici per gli anni di riferimento 2017 e 2018 in merito a:
  - allegato I, punto 6, lettera a), relativamente alle componenti e alle sottocomponenti;
  - allegato I, punto 7, relativamente ai volumi di consumo annuo;
  - allegato II, punto 5, lettere a) e b), relativamente alle tre componenti principali e alle sottocomponenti dei prezzi pertinenti alla rete nonché della componente imposte, canoni, tributi e oneri per i prezzi dell'energia elettrica, e alla ripartizione in tre livelli di tali prezzi dell'energia elettrica.
- 3) Alla Repubblica italiana è concessa una deroga alla produzione di dati statistici per gli anni di riferimento 2017 e 2018 in merito a:
  - allegato I, punto 6, lettera a), relativamente alle sottocomponenti dei prezzi pertinenti alla rete e alle sottocomponenti della componente imposte, canoni, tributi e oneri;
  - allegato II, punto 5, lettera a), relativamente alle sottocomponenti dei prezzi pertinenti alla rete e alle sottocomponenti della componente imposte, canoni, tributi e oneri.

<sup>(1)</sup> GUL 311 del 17.11.2016, pag. 1.

- 4) Alla Repubblica di Cipro è concessa una deroga alla produzione di dati statistici per gli anni di riferimento 2017 e 2018 in merito a:

allegato II, punto 5, lettera a), relativamente alle sottocomponenti dei prezzi pertinenti alla rete e alle sottocomponenti della componente imposte, canoni, tributi e oneri.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana e la Repubblica di Cipro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2018

*Per la Commissione*  
Marianne THYSSEN  
*Membro della Commissione*

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**